

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3541

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FUSILLO, BEDIN, FOLLIERI,
LAVAGNINI, POLIDORO, MONTAGNINO, VERALDI,
PALUMBO, ERROI, ANDREOLLI, RESCAGLIO, GIARETTA
e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1998

Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale
in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - L'imprenditore agricolo sopporta, oltre al rischio del mercato, il rischio che deriva dagli eventi atmosferici che, soprattutto nel nostro Paese, incide in maniera rilevante e non prevedibile sui risultati economici e quindi sul reddito. Dal 1970 una articolata normativa ha previsto una serie di interventi sia di tipo contributivo, sia diretti alla difesa attiva e passiva delle produzioni.

Non si ritiene di poter prescindere dall'intervento contributivo per certe calamità e prodotti per cui non ci sono prospettive concrete di assicurabilità. L'intervento presenta tuttavia notevoli elementi di incertezza, per la circostanza che non è mai tale da poter indennizzare il produttore per la perdita produttiva e finanziaria subita. Inoltre le procedure burocratiche di attivazione del Fondo di solidarietà sono tuttora caratterizzate da tempi eccessivamente lunghi di erogazione delle provvidenze, che in molti casi sono tali da vanificare il contributo percepito. Appare quindi necessario modificare la normativa, per tendere ad abbreviare i tempi e rendere l'intervento più efficace.

Per quanto riguarda i contributi sull'assicurazione, è riconosciuto anche a livello comunitario che il concorso sul pagamento dei premi per le produzioni agricole costituisce una misura efficace sia sotto il profilo della tempestività che per la limitazione dell'impegno complessivo dello Stato in caso di calamità.

Per i produttori agricoli, d'altra parte, esso rappresenta uno strumento di incentivazione interessante, in considerazione della tempestività e della diversa misura della garanzia offerta, rispetto agli aiuti contributivi. Tale linea corrisponde del resto alla più generale tendenza alla «privatizzazione» di determinati servizi, con conseguente dimi-

nuzione di adempimenti burocratici a carico dei cittadini e alleggerimento di oneri, soprattutto amministrativi, della pubblica amministrazione.

L'intervento deve quindi essere privilegiato, soprattutto sotto il profilo degli stanziamenti, valorizzando lo strumento consortile che costituisce un momento di aggregazione indispensabile degli imprenditori agricoli, per aumentare il loro potere contrattuale nei confronti delle compagnie, che hanno una forza economica ben superiore a quella delle singole imprese. I dati sulla diminuzione del costo delle polizze relativi agli ultimi tre anni evidenziano che i consorzi, o meglio, i produttori agricoli uniti nei consorzi, sono l'unico strumento per pervenire ad una effettiva riduzione dei costi assicurativi.

In linea generale è necessario un maggior coinvolgimento delle regioni nella gestione del Fondo di solidarietà nazionale, sia per il nuovo assetto delle funzioni del Ministero, definito dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sia per la possibilità che tali enti hanno di valutare le esigenze delle produzioni e dei territori, che in Italia sono caratterizzati da notevoli diversità economiche, climatiche e produttive.

Le caratteristiche del Fondo, peraltro, incentrato sulla solidarietà, depongono a favore di uno stanziamento a livello nazionale, che sia in grado di garantire agli imprenditori agricoli, di volta in volta colpiti dalle calamità, un analogo, adeguato sostegno in caso di calamità. Tale soluzione appare conveniente anche per le regioni e province autonome che altrimenti sarebbero costrette a stanziare per le calamità fondi che poi, qualora le calamità non ci siano, finirebbero con il restare inutilizzati. La solidarietà, collocata a livello nazionale, con-

sente invece di indennizzare gli imprenditori danneggiati delle diverse regioni in cui concretamente, nel corso dell'anno, si sono verificati i danni.

Per quanto attiene alle procedure l'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al comma 1, lettera *a*), numero 6, prevede il conferimento alle regioni delle funzioni relative alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185. Il disegno di legge riprende tale disposizione all'articolo 2.

Con riferimento alle disposizioni del disegno di legge che modificano la normativa vigente, l'articolo 3, al comma 1, fissa la percentuale di intervento del Fondo al 30 per cento della perdita della produzione aziendale, conformemente alle indicazioni comunitarie, esclusa quella zootecnica. Gli aiuti al reddito non devono ricomprendersi nel calcolo della produzione lorda vendibile.

Il disegno di legge prevede che gli interventi contributivi siano erogati anche per le produzioni assicurabili, a condizione che non siano state effettivamente assicurate.

Sul piano delle misure attivabili a titolo di contributi, in particolare si ritiene utile procedere alla unificazione dei diversi prestiti erogabili, ricomprendendo in un unico prestito sia la ricostituzione dei capitali di conduzione che i prestiti di esercizio e il consolidamento delle passività onerose. Riducendosi le tipologie di intervento, infatti, si abbreviano i procedimenti istruttori e quindi i tempi burocratici di erogazione.

Dovrebbe comunque essere previsto l'abbuono del 40 per cento del capitale mutuato.

Per quanto riguarda le epizootie si propone di confermare la possibilità di realizzare l'intervento tramite i consorzi di difesa. Appare necessario invece estendere l'operatività degli interventi alle zone periferiche, cioè a quei territori che in caso di epidemia conclamata, sono interessati da provvedimenti di divieto di vendita.

Per quanto riguarda gli interventi assicurativi si ritiene necessario un maggior coinvolgimento delle regioni: all'articolo 5 è previsto che l'individuazione delle aree, a livello almeno provinciale, prodotti ed eventi assicurabili sia effettuata dalle regioni.

I consorzi di difesa, in quanto strumento di aggregazione degli imprenditori agricoli, costituiti per aumentare il loro potere contrattuale, debbano essere e rimanere i soggetti sui quali si incentra l'erogazione del contributo. L'articolo 5, commi 4 e 5, stabilisce peraltro che a tutti i produttori agricoli, anche se contrattano direttamente con le compagnie, è riconosciuto il contributo nella misura fissata dai parametri, determinati d'intesa fra Ministero delle politiche agricole e Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Poichè si sono in passato verificati gravi ritardi nell'adozione di tale atto, che creano notevoli ripercussioni sui bilanci aziendali, il comma 7 dell'articolo 5 prevede un intervento sostitutivo da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale)

1. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale», di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è stabilita annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo, con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota da destinare agli interventi contributivi, di cui all'articolo 3, e quella da destinare al concorso nelle spese per la copertura assicurativa, di cui all'articolo 5.

Art. 2.

(Dichiarazione di eccezionalità degli eventi atmosferici e procedure di trasferimento alle regioni delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale)

1. Per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali e alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, con deliberazione

della Giunta regionale, da adottarsi a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, dichiarano l'eccezionalità dell'evento stesso e, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, effettuano l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 3 e la relativa richiesta di spesa, da avanzarsi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà per l'espletamento dei rilevamenti tecnici, accertate dalla Giunta regionale, e di novanta giorni, elevabile a centottanta giorni, in presenza di eventi a carico di impianti produttivi arbori i cui danni sono rilevabili soltanto alla ripresa vegetativa degli impianti stessi.

3. Il Ministro per le politiche agricole, sulla base di quanto deliberato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone trimestralmente, con decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevare dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si procede mediante giro conto.

4. La spesa accertata a consuntivo per le annualità successive alla prima, assegnate alle regioni e province autonome, con prelevamento dal Fondo relativa ai limiti di impegno per il concorso pubblico negli interessi, è a carico del bilancio dello Stato. Il relativo onere è stabilito annualmente con la legge finanziaria.

Art. 3.

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva)

1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 4, le imprese agricole, singole e associate, iscritte al regi-

stro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le cui aziende ricadono nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresì dal computo del 30 per cento e dalle agevolazioni predette, i danni alle produzioni ammesse all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati con le modalità di cui all'articolo 5. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria.

2. Le imprese agricole di cui al comma 1 hanno titolo ai seguenti interventi:

a) misure di pronto intervento definite dalle regioni e province autonome con delibera della Giunta;

b) prestiti a tasso agevolato, ad ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, e per le eventuali maggiori spese di conduzione conseguenti a danni, anche per il consolidamento delle rate delle passività contratte anteriormente all'evento e scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento, mediante l'abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla determinazione dei parametri per la ricostituzione dei capitali di conduzione si provvede con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con le regioni e province autonome, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) concessione di mutui decennali, a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e

opere di viabilità aziendale. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo non superiore a lire cento milioni, in relazione alla gravità dei danni;

d) prestiti quinquennali, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli che svolgono le medesime attività e abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alla riduzione dei conferimenti dei soci, nella misura non inferiore al 30 per cento della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi tre anni e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

3. Le regioni possono adottare, con onere di spesa a carico del Fondo, misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorchè non ricadenti in comprensori di bonifica;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, connesse all'attività agricola.

4. Le domande di intervento devono essere presentate alle autorità regionali competenti o agli enti territoriali, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria, di cui all'articolo 2, comma 1. Le regioni e province autonome adottano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di erogazione delle provvidenze, prevedendo in particolare che i procedimenti medesimi si concludano entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 4.

(Epizootie)

1. I consorzi di difesa, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche dei propri associati, colpite da infezioni epizootiche che comportano l'abbattimento del bestiame ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, o dal divieto di commercializzazione della produzione, anche attraverso la stipula di contratti assicurativi.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico della cassa sociale dei consorzi di difesa e tengono conto delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento, secondo parametri e modalità fissati con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1 concorre fino alla metà della spesa liquidata alle imprese danneggiate, sulla base della presentazione dei conti consuntivi e del premio assicurativo pagato per la garanzia.

Art. 5.

(Rischi assicurabili)

1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, per il raggiungimento delle finalità istituzionali, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare per conto dei propri soci, con imprese di assicurazione, singole o partecipanti ai consorzi di cui al comma 3, autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare i danni subiti, a seguito di avversità atmosferiche, dalle produzioni animali o vegetali, struttu-

re aziendali e cooperative, colture protette, nonchè i danni causati da fitopatie conseguenti ad avversità atmosferiche o da epizootie.

2. Le regioni, con decreto del presidente della Giunta, da emanarsi entro il 30 settembre di ogni anno, sentiti i consorzi di difesa e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, individuano le aree, di livello almeno provinciale, le produzioni, le strutture, gli eventi, le garanzie, per cui si possono stipulare contratti assicurativi ammessi a beneficiare del contributo di cui al comma 6. Qualora il decreto non venga emanato entro il predetto termine si applica il provvedimento adottato per l'anno precedente.

3. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati con imprese di assicurazione singole o partecipanti a consorzi di coassicurazione e di coriassicurazione, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, e successive modificazioni.

4. I produttori agricoli, soci dei consorzi di difesa, che provvedono direttamente alla sottoscrizione delle polizze con le imprese di assicurazione, depositano entro il 30 giugno di ogni anno, a pena di decadenza, l'originale del contratto sottoscritto per l'ottenimento del relativo contributo sulla base dei parametri di cui al comma 6.

5. I produttori agricoli non associati ai consorzi di difesa, che provvedono direttamente a stipulare contratti assicurativi con le imprese di assicurazione, presentano alle regioni territorialmente competenti, entro il 30 giugno di ogni anno, a pena di decadenza, la richiesta di contributo, da erogare sulla base dei parametri di cui al comma 6. I contributi sono erogati al netto delle spese sostenute dai consorzi di difesa, stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi di cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, è calcolato sulla spesa assicurativa ritenuta ammissibile, derivante dall'applicazione dei parametri determinati, entro

il 31 gennaio di ogni anno per l'anno medesimo, con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I suddetti parametri sono stabiliti, per provincia, per ciascuna garanzia, per prodotto, sulla base degli elementi statistici assicurativi, rilevabili nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, tenuto conto anche delle tariffe applicate nei dieci anni precedenti. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non può eccedere il 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta dalla cassa sociale dei consorzi di difesa o dai singoli produttori agricoli, qualora stipulino direttamente i relativi contratti, entro i limiti dei parametri predetti.

7. Qualora il provvedimento di cui al comma 6 non sia adottato entro il termine perentorio ivi stabilito, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla scadenza del termine.

8. I consorzi di difesa possono prevedere accantonamenti di bilancio nella cassa sociale, per azioni mutualistiche a favore dei propri associati per i danni atmosferici, a carico delle produzioni assicurabili in base al presente articolo, anche in collaborazione con cooperative agricole o associazioni dei produttori riconosciute.

9. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) la nomina del collegio sindacale in cui deve essere presente un rappresentante della regione in cui opera il consorzio».

Art. 6.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 1 e 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, nonchè l'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250, e l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonchè tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

